

Ordinanza del DFGP sull'adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

del 7 dicembre 2012

*Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006¹ sugli strumenti di misurazione della lunghezza

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006² sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco.

2. Ordinanza del DFGP del 24 settembre 2010³ concernente gli strumenti di misurazione del livello sonoro

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁴ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

- 1 RS 941.201
- 2 RS 941.210
- 3 RS 941.210.1
- 4 RS 941.210

3. Ordinanza del 5 ottobre 2010⁵ sulla determinazione del tenore alcolico

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁶ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Art. 4, rubrica e cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

Allegato 4 n. 1.1 lett. b e c n. 2

1.1 Simbolo

Gli strumenti di misurazione elettronici devono essere muniti:

- b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l'altezza del rettangolo corrisponde all'altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità;
- c. delle seguenti iscrizioni:
 2. il numero del certificato di esame del tipo,

4. Ordinanza del DFGP del 22 aprile 2011⁷ sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006⁸ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

⁵ RS 941.210.2

⁶ RS 941.210

⁷ RS 941.210.3

⁸ RS 941.210

Allegato 1 n. 1.2

1.2 Indice di fuliggine

- L'indice di fuliggine è determinato conformemente all'allegato A della norma SN EN 267:2009 (D)⁹. Compreso tra 0 e 9, è determinato mediante una scala comparativa ed è indicato in cifre intere.

5. Ordinanza del DFGP del 28 maggio 2011¹⁰ sugli strumenti di misurazione dell'alcol nell'aria espirata*Ingresso*

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹¹ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

*Allegato 2 n. 1.1 lett. b e c n. 2 e 4***1.1 Simbolo**

Gli apparecchi di rilevazione dell'alcolemia devono essere muniti:

- b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l'altezza del rettangolo corrisponde all'altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità;
- c. delle seguenti iscrizioni:
 - 2. *Abrogato*
 - 4. *Abrogato*

6. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006¹² sulle misure di volume*Ingresso*

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹³ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

⁹ SN EN 267:2010, Bruciatori automatici per combustibili liquidi ad aria soffiata. Il testo della norma è disponibile (in tedesco e francese) presso l'Associazione svizzera di normattizzazione (SNV), 8400 Winterthur; www.snv.ch. È inoltre consultabile gratuitamente presso l'Istituto federale di metrologia, 3003 Berna-Wabern.

¹⁰ RS **941.210.4**

¹¹ RS **941.210**

¹² RS **941.211**

¹³ RS **941.210**

7. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006¹⁴ sugli impianti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

Titolo

Ordinanza del DFGP
sugli impianti di misurazione e gli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁵ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

In tutta l'ordinanza i termini «apparecchio» e «apparecchi» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con i termini «strumento» e «strumenti».

Art. 1 *Oggetto*

La presente ordinanza disciplina:

- a. i requisiti degli impianti di misurazione e degli strumenti di misurazione di liquidi diversi dall'acqua;
- b. le procedure per l'immissione di tali impianti e di tali strumenti sul mercato;
- c. le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione di tali impianti e di tali strumenti.

8. Ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004¹⁶ sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006¹⁷ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

¹⁴ RS 941.212

¹⁵ RS 941.210

¹⁶ RS 941.213

¹⁷ RS 941.210

Art. 17, rubrica e cpv. 1 e 2

Sorveglianza del mercato

¹ Gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico sono sottoposti alla sorveglianza del mercato.

² Nell'ambito della sorveglianza del mercato, i competenti organi d'esecuzione controllano se gli strumenti per pesare che sono stati immessi sul mercato o che sono stati messi in servizio adempiono le prescrizioni della presente ordinanza.

Art. 20 cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4

¹ Se nell'ambito della sorveglianza del mercato si constata che uno strumento per pesare a funzionamento non automatico non adempie le prescrizioni legali, il METAS comunica il risultato alla persona responsabile dell'immissione sul mercato e le dà l'opportunità di prendere posizione. A tale scopo il METAS ordina i provvedimenti appropriati e accorda un termine adeguato per la loro attuazione. Può in particolare vietare l'ulteriore immissione sul mercato, ordinare il ritiro, la confisca o il sequestro oppure pubblicare i provvedimenti che ha preso.

² Il METAS informa:

⁴ Se nell'ambito della sorveglianza del mercato o dell'ispezione generale si constata che uno strumento per pesare non è conforme alle prescrizioni, le infrazioni sono punite secondo le disposizioni penali previste agli articoli 20–24 della legge federale del 17 giugno 2011¹⁸ sulla metrologia, agli articoli 23–30 della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁹ sugli ostacoli tecnici al commercio e all'articolo 248 del Codice penale²⁰.

Art. 21 Tasse per il controllo

Se nell'ambito della sorveglianza del mercato o dell'ispezione generale constata un'infrazione alle prescrizioni della presente ordinanza, l'autorità di controllo riscuote una tassa calcolata in base al tempo impiegato, conformemente all'ordinanza del 23 novembre 2005²¹ sulle tasse di verifica.

¹⁸ RS **941.20**

¹⁹ RS **946.51**

²⁰ RS **311.0**

²¹ RS **941.298.1**

9. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006²² sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²³ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco.

10. Ordinanza del 9 marzo 2010²⁴ sull'audiometria

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁵ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

11. Ordinanza del DFGP del 15 agosto 1986²⁶ sui pesi

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 16 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁷ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

Art. 3 cpv. 3

Abrogato

²² RS 941.214

²³ RS 941.210

²⁴ RS 941.216

²⁵ RS 941.210

²⁶ RS 941.221.2

²⁷ RS 941.210

Art. 13 Competenze

Sono competenti per l'esecuzione della verifica:

- a. dei pesi delle classi di precisione M_{1-2} , M_2 , M_{2-3} e M_3 : un ufficio cantonale di verifica;
- b. dei pesi delle classi di precisione F_1 , F_2 e M_1 : un ufficio cantonale di verifica attrezzato specialmente per questo scopo o, in assenza di un tale ufficio, il METAS;
- c. dei pesi delle classi di precisione E_1 e E_2 : il METAS o un laboratorio di verifica.

Art. 13a Verificazione successiva

La verifica successiva è effettuata:

- a. per pesi delle classi di precisione F_1 , F_2 , M_1 , M_{1-2} , M_2 , M_{2-3} e M_3 : ogni quattro anni;
- b. per pesi delle classi di precisione E_1 e E_2 : ogni sei anni.

Art. 15

Abrogato

12. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006²⁸ sui misuratori di energia termica

Titolo

Ordinanza del DFGP
sugli strumenti di misurazione di energia termica

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006²⁹ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

In tutta l'ordinanza i termini «misuratore» e «misuratori» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con i termini «strumento di misurazione» e «strumenti di misurazione».

²⁸ RS 941.231

²⁹ RS 941.210

13. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006³⁰ sugli strumenti di misurazione delle quantità di gas

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco.

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006³¹ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco.

14. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006³² sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 8 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006³³ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Allegato 3 cifra 2.4

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Allegato 5 n. 1 lett. b e c n. 2

1 Simbolo

Gli strumenti di misurazione delle nanoparticelle devono essere muniti:

- b. della seguente marcatura metrologica: lettera «M» e ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura, iscritti in un rettangolo dove l'altezza del rettangolo corrisponde all'altezza della marcatura di conformità; l'altezza del rettangolo corrisponde all'altezza della marcatura di conformità; la marcatura metrologica è posta immediatamente dopo la marcatura di conformità;
- c. delle seguenti iscrizioni:
 2. il numero del certificato di esame del tipo,

³⁰ RS 941.241

³¹ RS 941.210

³² RS 941.242

³³ RS 941.210

15. Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006³⁴ sugli strumenti di misurazione dell'energia e della potenza elettriche

Titolo

Concerne soltanto il testo tedesco.

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006³⁵ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

Sostituzione di un termine

Concerne soltanto il testo tedesco.

16. Ordinanza del 28 novembre 2008³⁶ sugli strumenti di misurazione della velocità

Ingresso

visti gli articoli 5 capoverso 2, 16 capoverso 2, 17 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 33 dell'ordinanza del 15 febbraio 2006³⁷ sugli strumenti di misurazione (ordinanza sugli strumenti di misurazione),

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga

³⁴ RS **941.251**

³⁵ RS **941.210**

³⁶ RS **941.261**

³⁷ RS **941.210**

